



CITTÀ DI GIOVINAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

ORDINANZA SINDACALE N. 63 DEL 30.11.2023

OGGETTO: ELIMINAZIONE FATTORI DI RISCHIO PER PREVENZIONE CADUTA ALBERI E/O RAMI A SEGUITO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE IN AREE LIMITROFE ALLA SEDE FERROVIARIA DELLA LINEA BARI-BARLETTA.

IL SINDACO

PREMESSO che, con nota datata 21.11.2023 prot. 2023/0000740 acclarata al Protocollo Generale del Comune di Giovinazzo al n. 28418 del 21.11.2023, RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Territoriale Produzione Bari, in relazione all'approssimarsi della stagione invernale, considerato che la presenza di vegetazione arborea lungo le linee ferroviarie rappresenta un potenziale pericolo per l'alta probabilità di caduta alberi e/o rami dovuta all'eventuale sovraccarico di precipitazioni di carattere nevoso, ha richiesto che vengano messe in atto tutte le possibili iniziative utili a limitare fino ad annullare il verificarsi di tali eventi durante tutto il periodo invernale e, nello specifico, l'adozione di una Ordinanza Sindacale con l'imposizione dell'obbligo all'espletamento delle suddette iniziative a carico dei possessori di terreni confinanti con la sede ferroviaria, fino a 20 metri dal confine della stessa, richiamando il rispetto del D.P.R. n. 753/1980 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" e, specificatamente gli artt. 52, 55 e 56, che si riportano integralmente;

"- Art. 52 - Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36;

- Art. 55 - I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale;

- Art. 56 - Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello



della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.”;

CONSIDERATA la necessità di prevenire possibili episodi di interruzione del trasporto ferroviario connessi alla caduta di alberi e/o rami a seguito di precipitazioni a carattere nevoso, in relazione all'approssimarsi della stagione invernale, nonché eliminare i fattori di rischio considerati gli eventuali effetti e danni a persone e/o cose derivanti dal verificarsi di tali episodi;

VISTO il D.P.R. n. 753/1980 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, ed in particolare gli art. 52, 55 e 56;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Per tutto quanto in premessa richiamato,

ORDINA

ai proprietari e/o possessori a vario titolo dei terreni coltivati o tenuti a pascolo e/o incolti confinanti con la sede ferroviaria RFI- Rete Ferroviaria Italiana nel tratto comunale della linea Bari-Barletta sino a 20 metri dal confine ferroviario, nel più breve tempo possibile, e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, e per tutta la stagione invernale:

- di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile i terreni;
- di mettere in atto tutte le possibili iniziative utili a limitare fino ad annullare il verificarsi di caduta alberi e/o rami a seguito di precipitazioni di carattere nevoso.

AVVERTE

ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 del D.P.R. n. 753/1980, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DEMANDA

la vigilanza all'adempimento del presente provvedimento alla Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato, ai Comandi unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, agli Organi di Polizia, nonché a tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia perseguendo i trasgressori a termini di legge.

DISPONE CHE LA PRESENTE ORDINANZA

- sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sulla home page del sito internet istituzionale del Comune di Giovinazzo e ne sia data massima diffusione anche tramite l'ufficio stampa;

- sia notificata per l'esecuzione a:

- Prefetto di Bari (protcivile.prefba@pec.interno.it);
- Regione Carabinieri Forestale “Puglia” – Gruppo di Bari (cp.bari@pec.corpoforestale.it);
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari (com.bari@cert.vigilfuoco.it);
- Comando Stazione Carabinieri di Giovinazzo (tba23649@pec.carabinieri.it);
- Comando di Polizia Locale (comandantepm@pec.comune.giovinazzo.ba.it);

- sia notificata per opportuna conoscenza a:

- RFI Bari Rete Ferroviaria Italiana Spa (rfi-dpr-dtp.ba.utbari@pec.rfi.it).



INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco
Michele Sollecito

Firmato digitalmente da:
SOLLECITO MICHELE
Data: 30/11/2023 16:52:44

